Comunicazioni criptate, legittimo l'uso dei trojan

Sezioni unite penali

Chiarito il quadro delle regole per acquisire comunicazioni dall'estero

L'utilizzo del captatore non collide con l'inviolabilità del domicilio informatico

Giovanni Negri

Con due sentenze depositate ieri (le 23755 e 23756), oltre 100 pagine complessive, le Sezioni unite penali dettano le regole per l'acquisizione in Italia dei risultati di intercettazioni internazionali su piattaforme criptate e criptofonini. Per effetto delle pronunce va accantonato l'orientamento precedente della stessa Cassazione che rendeva possibile l'acquisizione, sulla base dell'articolo 234 bis del Codice di procedura penale, considerando le chat alla stregua di dati informativi di natura documentale conservati all'estero.

Le sentenze chiariscono innanzitutto la procedura da seguire per l'acquisizione prima e l'utilizzo poi dei dati oggetto dell'ordine d'indagine europeo. Il trasferimento di dati e informazioni, allora, non deve essere preceduto da una preventiva verifica da parte di un giudice perché rientra nei poteri del pubblico ministero quello di procedere all'acquisizione di atti di altro procedimento penale.

La sentenza 23755 sottolinea anche che non costituisce violazione dei diritti fondamentali l'accesso a una mole considerevole di dati, la giurisprudenza della Corte Ue non prevede infatti limiti quantitativi, né l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per procedere a criptarle.

Tocca comunque al giudice dello Stato di emissione dell'ordine europeo d'indagine verificare il rispetto da parte della magistratura straniera dei diritti fondamentali, di difesa e a un equo processo, ma non anche di tutte le disposizioni previste dall'ordinamento italiano per la formazione e l'acquisizione degli atti.

Tra l'altro, le Sezioni unite puntualizzano anche che la procedura regolamentata dall'articolo 132 del decreto legislativo 196 del 2003 relativa all'acquisizione dei dati sul traffico di comunicazioni elettroniche e la collocazione dei dispositivi utilizzati si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle indirizzate dirette ad altra autorità giudiziaria che ne sia già in possesso.

Cruciale poi, vista la delicatezza,

I PUNTI DI RIFERIMENTO

Doppio intervento

Le Sezioni unite penali, con le sentenze n. 23755 e 23756, definiscono le regole da rispettare, nell'ambito di indagini di criminalità organizzata, per l'acquisizione di dati e comunicazioni criptate dall'estero attraverso l'emissione di ordine d'indagine europeo

i passaggi della sentenza 23766 dedicati alle intercettazioni estere attraverso trojan.

Le Sezioni unite osservano che «non può ritenersi che l'inserimento di un captatore informatico sui server di una piattaforma di un sistema informatico o telematico costituisca mezzo "atipico" di indagine o di prova», come tale non consentito dall'ordinamento italiano perché incidente sui diritti fondamentali della persona.

Non è dirimente infatti il riferimento della normativa italiana all'inserimento su dispositivo elettronico portatile. Il trojan infatti «non è un autonomo mezzo di ricerca della prova e tantomeno un mezzo di prova», ma uno strumento tecnico «attraverso il quale esperire il mezzo di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni».

Inoltre, per le Sezioni unite, va respinta anche l'obiezione che valorizza l'inviolabilità del domicilio informatico della persona: autorizzare un'intercettazione telefonica e ambientale sdogana anche gli strumenti utilizzati per effettuarla. Del resto sia la direttiva 2014/41/Ue sia il decreto legislativo 108 del 2017 prevedono espressamente la possibilità per l'autorità che ha emesso un ordine europeo d'indagine per l'intercettazione di telecomunicazioni di chiedere la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate. «E così disponendo, riconoscono che l'attività di intercettazione implica anche l'acquisizione degli strumenti necessari per procedere a decodificazione criodecrittazione delle conversazioni telefoniche».